

DISCIPLINARE INTEGRATIVO AL REGOLAMENTO DELL'AREA MARINA PROTETTA "CINQUE TERRE"

Anno 2019

**Approvato con Deliberazione del Consiglio Direttivo
dell'Ente Parco Cinque Terre n°05 del 08.03.2019**

Articolo 1 - Oggetto

1 Il presente Disciplinare stabilisce la normativa di dettaglio e le condizioni di esercizio delle attività consentite ai sensi del Regolamento di Esecuzione ed Organizzazione dell'Area marina protetta "Cinque Terre", da ora in poi detto "REO", approvato con D.M. del 24.02.2015, il quale rimanda a decisioni dell'Ente gestore.

Art. 2 - Validità

1 Il presente Disciplinare ha validità per l'anno 2019, fatto salvo l'eventuale entrata in vigore di nuove norme superiori, in contrasto con le disposizioni del medesimo, e viene adottato ed aggiornato annualmente, anche in esecuzione del criterio metodologico della gestione dinamica ed adattativa delle aree marine protette.

2 Il presente Disciplinare e le Sanzioni in esso contenute, sono sottoposti alla preventiva approvazione del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

Articolo 3- Definizioni

Ad integrazione di quanto previsto all'art. 2 del REO è disposto quanto segue.

1 Per «AMP», si intende: Area marina protetta.

2 Per «AIS», (Automatic Identification System), si intende: sistema che opera nella banda marittima VHF, tra imbarcazioni e centri costieri per il monitoraggio del traffico marittimo in remoto.

3 Per «scooter subacqueo» si intende: veicolo di propulsione subacqueo di qualsiasi dimensione e tipologia (es. scooter subacqueo ricreativo, D.P.V., maialino, ecc.) alimentato da un motore elettrico e usato per facilitare gli spostamenti in acqua.

Articolo 4 - Disciplina dell'attività di balneazione

Ad integrazione di quanto previsto all'art. 14 del REO, è disposto quanto segue.

1 Nell'Area marina protetta è vietato l'utilizzo di scooter subacquei a motore elettrico e similari.

2 In relazione alle esigenze di tutela ambientale sottese al provvedimento istitutivo e di contingentamento delle attività di balneazione, viene definito il numero massimo di 40 presenze giornaliere nelle zone A dell'Area marina protetta.


Articolo 5 - Disciplina della navigazione da diporto

1 Ad integrazione di quanto previsto all'art. 15, comma 3 del REO, in relazione alle esigenze di tutela ambientale sottese al provvedimento istitutivo e di contingentamento dei flussi turistici e delle attività di navigazione, viene definito il numero massimo di 40 presenze giornaliere nelle zone A dell'Area marina protetta.

Articolo 6 - Disciplina dell'attività di ormeggio

Ad integrazione di quanto previsto all'art. 16 del REO, è disposto quanto segue.

- 1 Nelle zone B e C l'ormeggio dei natanti ad esclusiva propulsione elettrica è consentito previa autorizzazione dell'Ente gestore.
- 2 Nelle zone B e C sono individuati stagionalmente e contraddistinti dal colore bianco, i gavitelli biconici riservati esclusivamente ai natanti e imbarcazioni da diporto per la sosta temporanea all'interno dell'AMP, secondo le modalità indicate nel REO. I gavitelli sono indicati nel seguente stralcio cartografico con le relative coordinate geografiche WGS84, rispettivamente per ogni punto di ormeggio.



- a) Zona B Punta Mesco (Punta Gatta): n. 1 ormeggio;
- b) Zona C campo ormeggio Monterosso al Mare: n. 8 ormeggi;
- c) Zona C Monterosso al Mare (P.ta Corone): n. 1 ormeggio;
- d) Zona C campo ormeggio Vernazza: n. 35 ormeggi;
- e) Zona C Corniglia (marina): n. 5 ormeggi;
- f) Zona C Manarola (Palaedo-laghi): n. 3 ormeggi;
- g) Zona C campo ormeggio Manarola: n. 8 ormeggi;
- h) Zona C Riomaggiore (Via dell'Amore): n. 2 ormeggi;
- i) Zona C campo ormeggio Riomaggiore: n. 8 ormeggi;
- j) Zona C Riomaggiore (Diga): n. 3 ormeggi;
- k) Zona B Riomaggiore (Lama Crexia): n. 2 ormeggi;
- l) Zona C campo ormeggio Seno del Canneto: n. 20 ormeggi;

PUNTI ORMEGGIO PER UNITA' DA DIPORTO

LOCALITA	ORMEGGIO	LATITUDINE	LONGITUDINE
RIOMAGGIORE(h)	Paternara 1 (W)	44°06,123' N	009°43,327 E
RIOMAGGIORE(h)	Paternara 2 (E)	44°06,104' N	009°43,367 E
RIOMAGGIORE(j)	Stazione FS	44°05,961' N	009°44,089' E
RIOMAGGIORE(j)	Testa diga marina 1	44°05,864' N	009°44,137' E
RIOMAGGIORE(j)	Paraggina	44°05,838' N	009°44,106' E
RIOMAGGIORE(k)	Lama Crexia	44°05',763 N	009°44',281 E
RIOMAGGIORE(k)	Lamacrexia (terra)	44°05,670' N	09°44,316' E
RIOMAGGIORE(i)	Largo staz FS	44°05,578 N	09°44,250 E
RIOMAGGIORE(i)	Largo staz FS	44°05,901 N	09°44,014 E
RIOMAGGIORE(i)	Banca	44°05,984 N	09°44,005 E
RIOMAGGIORE(i)	Banca largo	44°06,006 N	09°43,961 E
RIOMAGGIORE(i)	Fila largo	44°05,931' N	09°44,034' E
RIOMAGGIORE(i)	Fila largo	44°05,946' N	09°43,998' E
RIOMAGGIORE(i)	Fila terra	44°05,957' N	09°43,965' E
RIOMAGGIORE(i)	Fila terra	44°05,984' N	09°43,927' E
MANAROLA(g)	Gavitello diga	44°06,363' N	09°43,497' E
MANAROLA(g)	Gavitello punta	44°06,945' N	009°43,434' E
MANAROLA(g)	Fila largo	44°06,391' N	09°43,397' E
MANAROLA(g)	Fila largo	44°06,416' N	09°43,378' E
MANAROLA(g)	Fila largo	44°06,449' N	09°43,360' E
MANAROLA(g)	Fila largo	44°06,401' N	09°43,461' E
MANAROLA(g)	Fila terra	44°06,423' N	09°43,434' E
MANAROLA(g)	Fila terra	44°06,465' N	09°43,407' E
MANAROLA(f)	Palaedo	44°06,521 N	09°43,489 E
MANAROLA(f)	Laghi	44°06,570 N	09°43,473 E
MANAROLA(f)	Spiaggione	44°06,464N	09°43,432 E
CANNETO(l)	Canneto 1 cascata	44°05,430' N	009°45,554' E
CANNETO (l)	Canneto 2 cascata	44°05,429' N	009°45,354' E
CANNETO (l)	Canneto 3 cascata	44°05,409' N	009°45,330' E
CANNETO (l)	Fila 1 (terra)	44°05,401 N	09°45,318 E
CANNETO (l)	Fila 1 (terra)	44°05,392 N	09°45,409 E
CANNETO (l)	Fila 1 (terra)	44°05,380 N	09°45,428 E
CANNETO (l)	Fila 1 (terra)	44°05,354 N	09°45,462 E
CANNETO (l)	Fila 2	44°05,392 N	09°45,355 E
CANNETO (l)	Fila 2	44°05,361 N	09°45,390 E
CANNETO (l)	Fila 2	44°05,339 N	09°45,416 E
CANNETO (l)	Fila 2	44°05,380 N	09°45,462 E
CANNETO (l)	Fila 3	44°05,374 N	09°45,341 E
CANNETO (l)	Fila 3	44°05,340 N	09°45,368 E
CANNETO (l)	Fila 3	44°05,306 N	09°45,408 E
CANNETO (l)	Fila 3	44°05,280 N	09°45,443 E
CANNETO (l)	Fila 4	44°05,368 N	09°45,225 E
CANNETO (l)	Fila 4	44°05,343 N	09°45,278 E
CANNETO (l)	Fila 4	44°05,313 N	09°45,331 E
CANNETO (l)	Fila 4	44°05,291 N	09°45,381 E
CANNETO (l)	Fila 4	44°05,259 N	09°45,423 E
CORNIGLIA(e)	Marina	interno porto	interno porto
CORNIGLIA (e)	Marina	interno porto	interno porto
CORNIGLIA (e)	Marina	interno porto	interno porto
CORNIGLIA (e)	Marina	interno porto	interno porto
CORNIGLIA (e)	Marina	interno porto	interno porto

VERNAZZA(d)	Vernazza diga 1 fila A	44°08,098' N	009°40,760' E
VERNAZZA (d)	Vernazza diga 1 fila B	44°08,103' N	009°40,778' E
VERNAZZA (d)	Vernazza diga 1 fila C	44°08,100' N	009°40,758' E
VERNAZZA (d)	Vernazza diga 1 fila D	44°08,095' N	009°40,745' E
VERNAZZA (d)	Vernazza diga 2 fila E	44°08,123' N	009°40,732' E
VERNAZZA (d)	Vernazza diga 2 fila F	44°08,115' N	009°40,717' E
VERNAZZA (d)	Vernazza diga 2 fila G	44°08,104' N	009°40,707' E
VERNAZZA (d)	Vernazza diga 2 fila H	44°08,093' N	009°40,684' E
VERNAZZA (d)	Vernazza diga 2 fila I	44°08,138' N	009°40,687' E
VERNAZZA (d)	Vernazza 3 fila L (1)	44°08,129' N	009°40,681' E
VERNAZZA (d)	Vernazza 3 fila M (2)	44°08,117' N	009°40,664' E
VERNAZZA (d)	Vernazza 3 fila N (3)	44°08,106' N	009°40,656' E
VERNAZZA (d)	Vernazza 3 fila O (4)	44°08,100' N	009°40,647' E
VERNAZZA (d)	Vernazza 3 fila P (5)	44°08,148' N	009°40,639' E
VERNAZZA (d)	Vernazza diga Q (6)	44°08,134' N	009°40,634' E
VERNAZZA (d)	Vernazza diga R	44°08,122' N	009°40,627' E
VERNAZZA (d)	Vernazza diga S	44°08,109' N	009°40,618' E
VERNAZZA (d)	Vernazza diga T	44°08,100' N	009°40,612' E
VERNAZZA (d)	Vernazza diga U	44°08,099' N	009°40,610' E
VERNAZZA (d)	Vernazza diga V	44°08,094' N	009°40,605' E
VERNAZZA (d)	Vernazza marpark 1	44°08,156' N	009°40,435' E
VERNAZZA (d)	Vernazza marpark2	44°08,173' N	009°40,410' E
VERNAZZA (d)	Vernazza marpark 3	44°08,191' N	009°40,383' E
VERNAZZA (d)	Vernazza marpark 4	44°08,200' N	009°40,363' E
VERNAZZA (d)	Vernazza marpark 5	44°08,220' N	009°40,332' E
VERNAZZA (d)	Vernazza marpark 6	44°08,256' N	009°40,327' E
VERNAZZA (d)	Vernazza marpark 7	44°08,244' N	009°40,365' E
VERNAZZA (d)	Vernazza marpark 8	44°08,232' N	009°40,394' E
VERNAZZA (d)	Vernazza marpark 9	44°08,216' N	009°40,432' E
VERNAZZA (d)	Vernazza marpark 10	44°08,198' N	009°40,462' E
VERNAZZA (d)	Vernazza marpark 11	44°08,281' N	009°40,355' E
VERNAZZA (d)	Vernazza marpark 12	44°08,269' N	009°40,394' E
VERNAZZA (d)	Vernazza marpark 13	44°08,256' N	009°40,427' E
VERNAZZA (d)	Vernazza marpark 14	44°08,245' N	009°40,457' E
VERNAZZA (d)	Vernazza marpark 15	44°08,235' N	009°40,491' E
MONTEROSSO(b)	Monterosso mpark 1	44°08,478' N	009°39,089' E
MONTEROSSO(b)	Monterosso mpark 2	44°08,452' N	009°38,998' E
MONTEROSSO(b)	Monterosso mpark 3	44°08,495' N	009°39,173' E
MONTEROSSO(b)	Monterosso mpark 4	44°08,453' N	009°39,033' E
MONTEROSSO(b)	Monterosso mpark 5	44°08,492' N	009°39,092' E
MONTEROSSO(b)	Monterosso mpark 6	44°08,504' N	009°39,120' E
MONTEROSSO(b)	Monterosso mpark 7	44°08,496' N	009°39,134' E
MONTEROSSO(b)	Monterosso mpark 8	44°08,496' N	009°39,179' E
MONTEROSSO(c)	P.ta Corone	44°08,607' N	009°39,426' E
MESCO(a)	Levanto La Gatta	44°08,548' N	009°37,292' E

3 L'ormeggio delle unità da diporto (natanti e imbarcazioni da diporto) è consentito esclusivamente con condizioni meteomarine favorevoli ed assicurate, nel dettaglio:

- a. Condizioni meteo: fino al 2° (secondo) grado della scala Beaufort (brezza leggera), velocità massima del vento 6 nodi;

- b. Condizioni mare: fino al 2° (secondo) grado della Douglas (mare poco mosso), altezza massima delle onde 0,50 mt.
- 4 Con condizioni meteo marine diverse (forza mare e vento superiori al secondo grado della relativa scala) è fatto obbligo di disormeggiare l'unità ed abbandonare gli specchi acquei destinati ai campi ormeggio.
- 5 All'interno degli specchi acquei adibiti ai campi ormeggio destinati alla nautica da diporto e contraddistinti dal colore bianco:
- a. è consentito esclusivamente l'ormeggio delle sole unità da diporto provviste dell'assicurazione R.C. in corso di validità;
 - b. durante le ore notturne, dalle ore 22.00 alle ore 08.00, è vietato l'ormeggio di unità da diporto, non presidiate da personale abilitato alla condotta;
 - c. è vietato l'ormeggio delle unità da diporto ai gavitelli riservati alle immersioni subacquee e alle visite guidate subacquee, contraddistinti dal colore rosso-arancio;
 - d. è vietato l'utilizzo di shampoo, detersivi od altra sostanza inquinante;
 - e. è consentito l'utilizzo dei wc di bordo esclusivamente solo se dotati di casse per la ritenzione dei liquami di scolo;
 - f. è vietato l'utilizzo di apparecchi sonori ed acustici;
 - g. l'uso del motore è consentito solo ed esclusivamente durante le operazioni di ormeggio e disormeggio delle unità da diporto ai gavitelli;
 - h. durante la sosta è vietato tenere alcun motore acceso, compresi eventuali generatori di corrente, salvo quando necessario per ragioni di sicurezza;
- 6 Il conducente dell'unità da diporto è l'unico responsabile di qualsiasi danneggiamento al materiale costituente gli ormeggi, inoltre, i conducenti delle unità sono direttamente responsabili della condotta degli occupanti il proprio natante, e sono tenuti a mantenere idonea condotta durante la sosta all'interno dei campi ormeggio.
- 7 Le manovre di avvicinamento ai gavitelli di ormeggio e di allontanamento dagli stessi devono avvenire a velocità non superiore a 3 nodi.
- 8 Al fine di evitare pericoli di collisione durante la sosta nelle ore notturne all'interno dei campi boe è fatto obbligo di tenere accesa la luce di fonda (fanale di fonda, di colore bianco, visibile a 360° per tutto l'orizzonte).
- 9 E' fatto assoluto divieto occupare, per qualsiasi motivo, i campi ormeggio con modalità diverse da quelle indicate nel presente Disciplinare.
- 10 L'occupazione degli specchi acquei adibiti ai campi ormeggio e/o l'ormeggio delle unità da diporto destinate ad attività di noleggio, visite guidate subacquee, attività didattiche e di divulgazione naturalistica, è consentito esclusivamente durante lo svolgimento dell'attività stessa, e comunque sempre presidiate da personale abilitato alla condotta; nelle ore diurne e notturne è fatto sempre divieto occupare gli specchi acquei adibiti ai campi ormeggio e/o impegnare i gavitelli predisposti dall'Ente gestore per la giacenza inoperosa delle unità nautiche di cui sopra, comprese le unità impiegate in attività di locazione.
- 11 Sono escluse dall'osservanza del presente articolo, i mezzi nautici di proprietà o uso dell'Ente gestore; i mezzi nautici impiegati in attività di sorveglianza, soccorso e servizio nell'AMP ed i mezzi nautici impegnati in attività per conto dell'Ente gestore, limitatamente alle esigenze di servizio.

Articolo 7 - Disciplina dell'attività di ancoraggio

Ad integrazione di quanto previsto all'art. 17 del REO, è disposto quanto segue.

1 L'ancoraggio è vietato nelle zone identificate dagli stralci planimetrici di seguito riportati, individuate dagli specchi acquee ricompresi dalle congiungenti dei punti indicati in tabella con le relative coordinate geografiche WGS84, dove sono presenti le biocenosi sensibili individuate dall'Ente gestore.




Figura 1 Area divieto ancoraggio Monterosso al Mare, Punta Corone




Figura 2 Area divieto ancoraggio Vernazza




Figura 3 Area divieto ancoraggio Corniglia e Spiaggione




Figura 4 Area divieto ancoraggio Riomaggiore, P.ta Pineda

AREE DI DIVIETO ANCORAGGIO			
AREA DI DIVIETO	PUNTO	LATITUDINE	LONGITUDINE
A - PUNTA CORONE	1	44° 8.39491' N	9° 39.40643' E
A - PUNTA CORONE	2	44° 8.58237' N	9° 39.63858' E
A - PUNTA CORONE	3	44° 8.54654' N	9° 39.73421' E

A - PUNTA CORONE	4	44° 8.53628' N	9° 39.87722' E
A - PUNTA CORONE	5	44° 8.30085' N	9° 39.77919' E
B - VERNAZZA SUD	6	44° 7.54799' N	9° 41.41976' E
B - VERNAZZA SUD	7	44° 7.65192' N	9° 41.42191' E
B - VERNAZZA SUD	8	44° 7.63828' N	9° 41.78890' E
B - VERNAZZA SUD	9	44° 7.59653' N	9° 41.78816' E
C - CORNIGLIA	10	44° 7.08822' N	9° 42.04983' E
C - CORNIGLIA	11	44° 7.39956' N	9° 42.13734' E
C - CORNIGLIA	12	44° 7.38725' N	9° 42.20960' E
C - CORNIGLIA	13	44° 7.24400' N	9° 42.17000' E
C - CORNIGLIA	14	44° 7.19862' N	9° 42.26565' E
C - CORNIGLIA	15	44° 7.12848' N	9° 42.26377' E
C - CORNIGLIA	16	44° 7.09784' N	9° 42.41926' E
C - CORNIGLIA	17	44° 7.11584' N	9° 42.73522' E
C - CORNIGLIA	18	44° 7.01046' N	9° 43.10278' E
C - CORNIGLIA	19	44° 6.90187' N	9° 43.17711' E
D - CORNIGLIA SPIAGGIONE	20	44° 6.76849' N	9° 43.22608' E
D - CORNIGLIA SPIAGGIONE	21	44° 6.81861' N	9° 43.31680' E
D - CORNIGLIA SPIAGGIONE	22	44° 6.68921' N	9° 43.49578' E
D - CORNIGLIA SPIAGGIONE	23	44° 6.63676' N	9° 43.40395' E
E - PINEDA	24	44° 5.01551' N	9° 45.34140' E
E - PINEDA	25	44° 5.06669' N	9° 45.42193' E
E - PINEDA	26	44° 4.94729' N	9° 45.62066' E
E - PINEDA	27	44° 4.86001' N	9° 45.48807' E

- 2 L'ancoraggio in Zona C dei natanti e delle imbarcazioni, fermo quanto sopra riportato, deve essere effettuato nel rispetto delle seguenti modalità:
- durante le ore notturne, dalle ore 22.00 alle ore 08.00, l'ancoraggio è vietato a quelle unità sprovviste di presidio svolto da personale di guardia abilitato alla condotta della stessa unità.
 - è consentito esclusivamente l'ancoraggio delle sole unità provviste dell'assicurazione R.C. in corso di validità;
 - è vietato l'utilizzo di shampoo, detersivi od altra sostanza inquinante;
 - è consentito l'utilizzo dei wc di bordo esclusivamente solo se dotati di casse per la ritenzione dei liquami di scolo;
 - è vietato l'utilizzo di apparecchi sonori ed acustici;
 - l'uso del motore è consentito solo ed esclusivamente durante le operazioni di ancoraggio delle unità;
 - durante la sosta è vietato tenere alcun motore acceso, compresi eventuali generatori di corrente, salvo quando necessario per ragioni di sicurezza;
 - durante la sosta è vietata qualsiasi attività che rechi turbamento od ostacolo alla fruizione da diporto nell'AMP;
 - i conducenti delle unità sono direttamente responsabili della condotta degli occupanti e, nel rispetto dei dettami della normativa vigente, sono tenuti a mantenere idonea condotta durante la sosta all'ancora all'interno dell'AMP.
- 3 L'ancoraggio delle unità da diporto destinate ad attività di noleggio, locazione, visite guidate subacquee, attività didattiche e di divulgazione naturalistica, è consentito esclusivamente

durante lo svolgimento dell'attività stessa, e comunque sempre presidiate da personale abilitato alla condotta, ove previsto; nelle ore diurne e notturne è fatto sempre divieto l'ancoraggio per la giacenza inoperosa delle unità nautiche di cui sopra.

Articolo 8 - Disciplina delle Immersioni subacquee


Ad integrazione di quanto previsto all'art. 18, comma 7 del REO, è disposto quanto segue.

1 Ai fini del monitoraggio delle attività consentite all'interno dell'Area marina protetta sottese al provvedimento istitutivo, i soggetti autorizzati allo svolgimento dell'attività di cui al presente articolo, devono fornire all'ente gestore dati e informazioni mediante la trasmissione di un registro contenente informazioni sull'attività svolta.

Articolo 9 - Disciplina delle visite guidate subacquee

Ad integrazione di quanto previsto all'art. 19 del REO, è disposto quanto segue.

- 1 Ad integrazione di quanto previsto all'art. 19 del, comma 17 del REO, in riferimento alle esigenze di contingentamento e turnazione delle immersioni guidate, l'Ente gestore definisce con cadenza mensile un calendario per lo svolgimento dell'attività in relazione ai diversi operatori, ai siti e ai periodi, consultabile sul sito web dell'AMP.
- 2 Nelle zone B e C sono individuati stagionalmente e contraddistinti dal colore rosso-arancio, i gavitelli singoli riservati esclusivamente alle unità navali in appoggio alle attività di visite guidate subacquee, dei soggetti autorizzati dall'ente gestore. I gavitelli sono indicati nel seguente stralcio cartografico con le relative coordinate geografiche WGS84, rispettivamente per ogni punto di ormeggio.



- a) Zona B Punta Mesco (Punta Gatta): n. 2 ormeggi rossi per diving;
- b) Zona B Punta Mesco (loc. la Franata): n. 1 ormeggio rosso per diving;
- c) Zona B Punta Montenero (loc. Pastasciutta): n. 1 ormeggio rosso per diving;
- d) Zona B Punta Montenero (loc. la Tana): n. 1 ormeggio rosso per diving;
- e) Zona C percorso subacqueo disabili (P.ta Corone): n. 1 ormeggio per diving e subacquee;

PUNTI ORMEGGIO PER CENTRI IMMERSIONE (DIVING)			
LOCALITA	ORMEGGIO	LATITUDINE	LONGITUDINE
MONTEROSSO ZONA B	La Frana	44°08.223' N	009°38.465' E
MONTEROSSO ZONA B	Levanto La Gatta 1	44°08.537' N	009°37.305' E
MONTEROSSO ZONA B	Levanto La Gatta 2	44°08.548' N	009°37.292' E
RIOMAGGIORE ZONA B	Lama crexia	44°05.770' N	009°44.250' E
RIOMAGGIORE ZONA B	Scoglio Pastasciutta	44°05.632' N	009°44.250' E
PERCORSO SUB DISABILI	P.ta Corone	44°08.571' N	009°39.601' E

- 3 Entro il 30 novembre, i soggetti autorizzati allo svolgimento dell'attività di visite guidate subacquee, devono fornire all'ente gestore dati e informazioni relativi ai servizi prestati mediante consegna di un apposito registro contenente per ogni unità autorizzata le informazioni previste all'art. 19, comma 10, del REO. La mancata consegna del registro comporta l'immediata sospensione dell'autorizzazione per un mese; trascorso tale periodo, in mancanza della consegna del registro debitamente compilato, non sarà possibile richiedere l'autorizzazione per l'attività di viste guidate subacquee, per l'anno successivo.

Articolo 10 - Disciplina delle attività didattiche e di divulgazione naturalistica

Ad integrazione di quanto previsto all'art. 20, del REO, è disposto quanto segue.

- 1 Entro il 30 novembre, i soggetti (persone fisiche e persone giuridiche private, anche non riconosciute) autorizzate allo svolgimento dell'attività didattiche e divulgazione naturalistica nell'AMP, devono fornire all'ente gestore dati e informazioni relativi alle attività condotte, mediante trasmissione di una relazione.
- 2 La mancata consegna della relazione comporta l'immediata sospensione dell'autorizzazione per un mese; trascorso tale periodo, in mancanza della consegna della relazione prevista, non sarà possibile richiedere l'autorizzazione per lo svolgimento dell'attività didattiche e di divulgazione naturalistica, per l'anno successivo.

Articolo 11 - Disciplina delle attività di trasporto passeggeri e visite guidate

Ad integrazione di quanto previsto all'art. 21 del REO, è disposto quanto segue.

- 1 Nella zona C è consentita, previa autorizzazione dell'Ente gestore, la navigazione ai mezzi di trasporto passeggeri e alle unità navali adibite alle visite guidate, con le seguenti modalità:
 - a. parallelamente alla linea di costa;
 - b. a velocità non superiore a 5 nodi, entro la distanza di 300 metri dalla costa;
 - c. a velocità non superiore a 10 nodi, entro la fascia di mare compresa tra i 300 e i 600 metri di distanza dalla costa;
 - d. a velocità non superiore a 15 nodi, entro la fascia di mare compresa tra i 600 e i 1.000 metri di distanza dalla costa;
 - e. a velocità non superiore a 20 nodi, oltre la distanza di 1.000 metri dalla costa.
- 2 Nel corso delle operazioni di avvicinamento alle aree di attracco e ormeggio, preventivamente autorizzate dalle autorità competenti ai sensi della vigente normativa e regolamenti comunali, la navigazione è consentita perpendicolarmente alla linea di costa, a velocità non superiore a 5 nodi e procedere comunque a lento moto, nei limiti di manovrabilità consentiti dall'unità navale, sempre prestando la massima attenzione alla presenza di eventuali bagnanti.

- 3 Nel caso di concomitanza all'attracco fra due o più unità destinate al trasporto passeggeri e/o di linea, è fatto divieto di stazionare ad una distanza inferiore ai 350 metri dalla costa ai mezzi in attesa di effettuare le operazioni di avvicinamento all'attracco.
- 4 Al fine di consentire il regolare svolgimento delle operazioni di imbarco e sbarco programmati e autorizzati, nel caso di concomitanza all'attracco fra due o più unità destinate a trasporto passeggeri e/o di linea, fatte salve eventuali necessità di sicurezza, dovrà essere data priorità alle unità destinate al trasporto marittimo di linea.
- 5 Ad integrazione dell'art. 21, comma 9 del REO, tenuto conto dell'attività di monitoraggio svolta all'interno dell'area marina protetta, il numero massimo di unità autorizzabili per le attività di trasporto passeggeri e/o visite guidate è di 6 (sei).
- 6 Entro il 30 novembre, i soggetti autorizzati allo svolgimento dell'attività di Trasporto passeggeri e visite guidate nell'AMP, devono fornire all'ente gestore dati e informazioni relativi ai servizi prestati mediante trasmissione di una relazione contenente, per ogni unità autorizzata, il numero di passeggeri trasportati ed il numero di uscite effettuate. La mancata consegna della relazione comporta l'immediata sospensione dell'autorizzazione per un mese; trascorso tale periodo, in mancanza della consegna della relazione prevista, non sarà possibile richiedere l'autorizzazione al trasporto passeggeri e visite guidate, per l'anno successivo.

Articolo 12-Disciplina delle attività di noleggio e locazione di unità da diporto.

Ad integrazione di quanto previsto all'art. 22 del REO, è disposto quanto segue.

- 1 Nella zona B e C è consentito, previa autorizzazione dell'ente gestore, l'esercizio della locazione di natanti da diporto, limitatamente alle ore diurne.
- 2 La pratica della pesca ricreativa e sportiva svolta durante l'esercizio dell'attività di noleggio è consentita esclusivamente se l'utente del servizio è in possesso dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 26 del REO.
- 3 I soggetti e le ditte autorizzati allo svolgimento delle attività di cui al presente articolo, devono esporre sugli scafi durante il periodo di validità dell'autorizzazione, anche nei periodi di giacenza inoperosa dei mezzi (ad esempio natante all'ormeggio), il contrassegno rilasciato dall'Ente gestore (lato dritta e lato a sinistra); ogni modifica e/o occultamento anche parziale del predetto contrassegno è sanzionata nelle modalità di cui all'art. 21, oltre alla sospensione dell'autorizzazione di cui all'art. 19 del presente Disciplina, e determina l'inefficacia dell'autorizzazione rilasciata.
- 4 Fermo quanto disposto per la zona B, dall'art 15, comma 9, del REO, i soggetti e le imprese, possono richiedere autorizzazione all'esercizio dell'attività di cui al presente articolo in Zona C come segue:
 - a. Attività di noleggio di unità da diporto dotate di propulsione a motore (fuoribordo e/o entroborde, motore elettrico): fino ad un massimo di 3 (tre) unità da diporto per richiedente.
 - b. Attività di locazione di unità da diporto dotate di propulsione a motore (fuoribordo e/o entroborde, motore elettrico): fino ad un massimo di 2 (due) unità da diporto per richiedente.
- 5 Atteso quanto disposto nel precedente comma 4, fermo restando il numero massimo di unità autorizzabili all'esercizio dell'attività all'interno dell'AMP, limitatamente alle imbarcazioni da diporto regolarmente iscritte nei R.I.D. e con identiche caratteristiche, è possibile richiedere la turnazione delle autorizzazioni fino ad un massimo di 5 (cinque) imbarcazioni da diporto, con

l'obbligo di fornire preventiva comunicazione di sostituzione dell'unità nautica con almeno 48 ore di preavviso agli uffici dell'ente a mezzo e-mail a protocollo@parconazionale5terre.it , nel caso la sostituzione del mezzo sia prevista durante i giorni di sabato e domenica la comunicazione di cui sopra dovrà pervenire entro le ore 12 del venerdì precedente. La mancata comunicazione di sostituzione dell'unità nautica e/o la comunicazione inoltrata in difformità alle modalità sopra indicate, costituisce utilizzo improprio dell'autorizzazione e pertanto sarà sanzionata nelle modalità di cui all'art. 20, oltre alla sospensione dell'autorizzazione di cui all'art. 19 del presente Disciplinare.

6 Ad integrazione dell'art. 22, comma 5, del REO, le autorizzazioni per l'esercizio dell'attività di cui al presente articolo, nelle zone B e C, sono rilasciate prioritariamente alle unità da diporto di soggetti e imprese residenti nei comuni ricadenti dell'Area marina protetta, dotate di motori conformi ai valori presenti dell'allegato 1, lettera A e B della direttiva 2003/44/CE (relativamente alle emissioni gassose e acustiche) ed in possesso di valida concessione, oppure autorizzazione da parte del titolare della concessione, per l'occupazione di specchio acqueo (per l'ormeggio ed esigenze di servizio, riferita alle singole unità) rilasciata dai comuni ricadenti all'interno dell'Area marina protetta, fino al raggiungimento del 75% dei permessi di cui al successivo comma 9 (n. 45 autorizzazioni riservate al noleggio e n. 66 autorizzazioni riservate alla locazione), secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande nel rispetto delle seguenti priorità:

a. Attività di noleggio di unità da diporto:

- I. 1° (prima) unità da diporto per richiedente;
- II. 2° e 3° (seconda e terza) unità da diporto per richiedente, nel rispetto delle seguenti priorità:
 - i. soggetti e imprese richiedenti, aventi sede legale nei comuni ricadenti dell'Area marina protetta alla data di entrata in vigore del D.M. n. 189 del 20.07.2011 "Regolamento di Disciplina delle attività consentite";
 - ii. maggior numero di anni di svolgimento dell'attività autorizzata dall'Ente gestore all'interno dell'AMP;

b. Attività di locazione di unità da diporto:

- I. 1° (prima) unità da diporto per richiedente;
- II. 2° (seconda) unità da diporto per richiedente, nel rispetto delle seguenti priorità:
 - i. soggetti e imprese richiedenti, aventi sede legale nei comuni ricadenti dell'Area marina protetta alla data di entrata in vigore del D.M. n. 189 del 20.07.2011 "Regolamento di disciplina delle attività consentite";
 - ii. maggior numero di anni di svolgimento dell'attività autorizzata dall'Ente gestore all'interno dell'AMP.

7 Le restanti autorizzazioni corrispondenti al 25% del totale dei permessi, oltre ad eventuali autorizzazioni residue non assegnate di cui al precedente comma, saranno rilasciate secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande, nel rispetto delle seguenti priorità:

a. Attività di noleggio di unità da diporto:

- I. 1°(prima) unità da diporto per richiedente, dotata di motori conformi ai valori presenti dell'allegato 1, lettera A e B della direttiva 2003/44/CE-relativamente alle emissioni gassose e acustiche, in relazione al maggior numero di anni di svolgimento dell'attività autorizzata dall'Ente gestore all'interno dell'AMP;

II. Le restanti autorizzazioni saranno rilasciate fino a completamento della quota massima, in relazione al maggior numero di anni di svolgimento dell'attività autorizzata dall'Ente gestore all'interno dell'AMP e, in subordine, in relazione al possesso di motore elettrico ausiliario, secondo l'ordine cronologico di presentazione della domanda.

b. Attività di locazione di unità da diporto:

I. 1° (prima) unità da diporto per richiedente, dotate di motori conformi ai valori presenti dell'allegato 1, lettera A e B della direttiva 2003/44/CE relativamente alle emissioni gassose e acustiche, in relazione al maggior numero di anni di svolgimento dell'attività autorizzata dall'Ente gestore all'interno dell'AMP;

II. Le restanti autorizzazioni saranno rilasciate fino a completamento della quota massima, in relazione al maggior numero di anni di svolgimento dell'attività autorizzata dall'Ente gestore all'interno dell'AMP e, in subordine, in relazione al possesso di motore elettrico ausiliario, secondo l'ordine cronologico di presentazione della domanda;

8 Fermo quanto sopra, in ulteriore subordine, le autorizzazioni per l'esercizio dell'attività di cui al presente articolo, sono rilasciate prioritariamente alle unità da diporto dotate di sistema trasmettitore A.I.S. (trasponder), regolarmente operativo o in corso di installazione; le autorizzazioni rilasciate di cui al presente comma si intendono valide limitatamente alla funzionalità operativa del trasmettitore A.I.S.; eventuali manomissioni o inoperatività del trasponder A.I.S. durante l'esercizio dell'attività di cui al presente articolo all'interno dell'AMP sono sanzionate nelle modalità di cui all'art. 21, oltre alla sospensione dell'autorizzazione di cui all'art. 19, comma 1, lettera f, del presente Disciplinare.

9 Ad integrazione del comma 7 art. 22 del REO, sulla base degli esiti del monitoraggio delle attività consentite all'interno dell'AMP, il numero massimo delle autorizzazioni rilasciabili alle singole unità da diporto è di seguito riportato:

a. Attività di noleggio di unità da diporto:

I. Unità da diporto con propulsione a motore (anche ausiliaria): massimo 60 (sessanta) autorizzazioni rilasciabili, fermo il comma 4 del presente articolo;

b. Attività di locazione di unità da diporto:

I. Unità da diporto con propulsione a motore (anche ausiliaria): massimo 88 (ottantotto) autorizzazioni rilasciabili, fermo il comma 4 del presente articolo;

II. Natanti da diporto comunemente denominati "da spiaggia" con esclusiva propulsione a remi, pedale e vela (tipo kayak, canoe, tavole SUP, pattini e pedalò, derive a vela, optimist, laser, ecc.), in possesso di valida concessione e/o autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico rilasciata dai comuni ricadenti all'interno dell'Area marina protetta: nessuna limitazione, salvo quanto stabilito nella concessione/autorizzazione;

c. Unità da diporto impiegate per l'attività di noleggio e/o locazione con esclusiva propulsione elettrica, in possesso di valida concessione e/o autorizzazione di cui al comma 6: nessuna limitazione, salvo quanto stabilito nella concessione/autorizzazione, fermo il comma 4 del presente articolo.

- 10 Ai fini del rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento delle attività di noleggio di cui al presente articolo, le unità nautiche dotate di sistema di trasmissione A.I.S. o di analogo sistema di localizzazione GPS (es. GPS tracker), possono effettuare il pagamento delle tariffe in misura ridotta di cui all'art. 20.
- 11 Ai fini del rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento delle attività di noleggio di cui al presente articolo, le unità nautiche dotate di propulsione a vela possono effettuare il pagamento delle tariffe in misura ridotta, applicando una ulteriore riduzione del 50% sull'importo calcolato di cui al comma precedente.
- 12 Ai fini del monitoraggio delle attività consentite all'interno dell'AMP sottese al provvedimento istitutivo, e in base a quanto previsto all'art. 22, comma 9 del REO, gli utenti che svolgono l'attività di cui al presente articolo devono sottoscrivere specifica dichiarazione, di cui dovrà essere conservata una copia a bordo dell'unità da diporto, indicante le seguenti informazioni:
- a. dichiarazione esplicita del soggetto utente del servizio di noleggio e/o locazione di unità da diporto di presa visione e accettazione del presente Discipinare, del Regolamento di Esecuzione e Organizzazione, del Regolamento di disciplina e del Decreto di aggiornamento dell'Area marina protetta delle "Cinque Terre";
 - b. informazioni sull'attività svolta.
- 13 Entro il 30 novembre, i soggetti autorizzati allo svolgimento dell'attività di cui al presente articolo, devono fornire all'Ente gestore dati e informazioni relativi ai servizi prestati mediante trasmissione di un registro contenente informazioni sull'attività svolta, e produrre una relazione contenente le informazioni sulle attività svolte da ogni singola unità.
- 14 La mancata consegna del registro e/o della relazione comporta l'immediata sospensione dell'autorizzazione per un mese; trascorso tale periodo, in mancanza della consegna del registro debitamente compilato prevista, non sarà possibile richiedere l'autorizzazione al noleggio e locazione delle unità da diporto, per l'anno successivo.

Articolo 13 - Disciplina del trasporto marittimo di linea

Ad integrazione di quanto previsto all'art.23 del REO, è disposto quanto segue.

- 1 Nella zona C è consentita, previa autorizzazione dell'ente gestore, la navigazione ai mezzi di trasporto marittimo di linea, nel rispetto delle disposizioni di cui al provvedimento dell'Ente gestore denominato "individuazione rotte di navigazione mezzi di linea all'interno dell'Area Marina Protetta delle Cinque Terre" di cui alla Deliberazione della Giunta Esecutiva n.29 del 19.04.2017 e successive modifiche ed integrazioni.

Articolo 14 - Disciplina dell'attività di pesca professionale

Ad integrazione di quanto previsto all'art. 25 del REO è disposto quanto segue.

- 1 Ai fini del monitoraggio dell'attività di pesca professionale, allo scopo di individuare e garantire una gestione sostenibile della risorsa, gli operatori incaricati dall'Ente gestore sono autorizzati al rilievo dei dati di pesca rappresentati dal quantitativo e dalla tipologia di pescato, da raccogliere anche al termine della pescata presso il molo di sbarco del pesce.
- 2 Al fine del monitoraggio dell'attività di Pesca professionale svolta all'interno dell'AMP, i soggetti autorizzati, in base a quanto previsto all'art. 25, commi 7 e 8, del REO, devono comunicare nel "*libretto delle catture dell'attività di pesca professionale*", predisposto dall'Ente gestore, le seguenti informazioni:

- a. il periodo di esercizio indicando la data, l'ora e la località principale;
 - b. la tecnica utilizzata, l'attrezzo impiegato e la tipologia di esca;
 - c. l'elenco delle specie prelevate e le quantità totali, espresse per ogni specie in chilogrammi;
 - d. le informazioni di cui al presente comma, dovranno essere compilate al termine dello svolgimento dell'attività, dopo l'arrivo in banchina;
- 3 In caso di mancata restituzione del libretto delle catture entro il 30 novembre, l'autorizzazione alla Pesca professionale sarà immediatamente sospesa per un mese, trascorso tale periodo in mancanza della consegna del libretto debitamente compilato, non sarà possibile richiedere l'autorizzazione alla Pesca professionale per l'anno successivo.
- 4 Al fine di consentire lo svolgimento delle verifiche del personale preposto alla sorveglianza dell'AMP, il libretto delle catture aggiornato come specificato nei commi precedenti, deve essere sempre conservato nella immediata disponibilità del soggetto autorizzato durante l'esercizio dell'attività.

Articolo 15- Disciplina dell'attività di pesca ricreativa e sportiva

Ad integrazione di quanto previsto all'art. 26 del REO, è disposto quanto segue.

- 1 Gli attrezzi utilizzati per la pesca sportiva e ricreativa di cui all'art. 26 comma 8 punti d),e) dovranno essere marcati tramite targhette identificative, come di seguito specificato:
- a. per le NASSE, su una targhetta fissata ad ogni singola nassa, indicante il numero dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata dall'Ente gestore;
 - b. per i PALANGARI (c.d. palamiti), su una targhetta o bandiera posta sul segnale galleggiante indicante il numero dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata dall'Ente gestore.
- 2 Ai fini del monitoraggio dell'attività di pesca sportiva e ricreativa, allo scopo di individuare e garantire una gestione sostenibile della risorsa, gli operatori incaricati dall'Ente gestore sono autorizzati al rilievo dei dati di pesca rappresentati dal quantitativo e dalla tipologia di pescato, da raccogliere anche al termine della pescata presso il molo di sbarco del pesce.
- 3 Al fine del monitoraggio dell'attività di Pesca ricreativa e sportiva svolta all'interno dell'AMP, i soggetti autorizzati, oltre a comunicare quanto previsto all'art. 26, comma 17, del REO devono altresì specificare nel "*libretto delle catture dell'attività di pesca sportiva e ricreativa*", predisposto dall'Ente gestore, le seguenti informazioni:
- a) il periodo di esercizio indicando la data, l'ora e la località principale;
 - b) la tecnica utilizzata, l'attrezzo impiegato e la tipologia di esca;
 - c) l'elenco delle specie prelevate e le quantità totali, espresse per ogni specie in chilogrammi;
 - d) qualora non sia stato effettuato prelievo all'interno dell'AMP è fatto obbligo indicare "nessuna cattura" sul libretto;
 - e) le informazioni di cui al presente comma, dovranno essere compilate al termine dello svolgimento dell'attività di pesca ricreativa, dopo l'arrivo in banchina;
- 4 In caso di mancata restituzione del libretto delle catture entro il 30 novembre, non sarà possibile richiedere l'autorizzazione alla pesca sportiva e ricreativa per l'anno successivo.
- 5 Al fine di consentire lo svolgimento delle verifiche del personale preposto alla sorveglianza dell'AMP, il libretto delle catture aggiornato come specificato nei commi precedenti, deve

essere sempre conservato nella immediata disponibilità del soggetto autorizzato durante l'esercizio dell'attività.

- 6 È fatto divieto di vendere o cedere, a qualsiasi titolo, il pescato proveniente dall'attività di Pesca sportiva e ricreativa ad attività di ristorazione o commerciali pena ritiro dell'autorizzazione per 3 (tre) anni, oltre alle sanzioni previste dal REO e dalle altre norme in vigore.

Articolo 16- Domanda e Validità dell'autorizzazione

Ad integrazione delle disposizioni di cui all'art. 29 del REO è disposto quanto segue.

- 1 Ai fini del rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio delle attività consentite nell'AMP, i soggetti interessati devono presentare domanda all'Ente gestore dell'Area marina protetta, negli appositi moduli consultabili sul sito web dell'AMP, allegando la documentazione atta a dimostrare il possesso dei requisiti previsti dal REO e dal presente Disciplinare.
- 2 La domanda dovrà essere consegnata a mano oppure inviata via posta alla sede del Parco Nazionale delle Cinque Terre, sito in Località Manarola, 19017 Riomaggiore (SP) – Ufficio Protocollo.
- 3 Le domande di rilascio delle autorizzazioni per svolgere le attività di locazione e noleggio nell'Area marina protetta "Cinque Terre", devono pervenire entro il 15 aprile 2019 presso gli uffici dell'Ente Parco Nazionale delle "Cinque Terre", non verranno prese in considerazione istanze pervenute dopo tale termine.
- 4 Le autorizzazioni hanno validità annuale e scadono inderogabilmente il 31 dicembre 2019.
- 5 Le autorizzazioni rilasciate ai soggetti richiedenti e alle unità navali in appoggio alle attività consentite nell'AMP sono nominali e individuali non cedibili a terzi, come anche eventuali contrassegni autorizzativi rilasciati.

Articolo 17-Procedura d'esame delle istanze di autorizzazione

- 1 Ad integrazione delle disposizioni di cui all'art. 31 del REO, le domande di autorizzazione per lo svolgimento dell'attività di noleggio e locazione nell'AMP, sono accolte o rigettate entro 30 (trenta) giorni dal termine di presentazione delle domande indicato all'art.16, comma 3, del presente Disciplinare, salvo interruzione dei termini secondo le norme vigenti.

Articolo 18 - Obblighi dei titolari di autorizzazione

- 1 I titolari di esercizi commerciali autorizzati a svolgere attività di cui al presente Disciplinare, sono tenuti ad esporre in maniera visibile, presso le sedi operative il REO ed il presente Disciplinare Integrativo. In caso di violazione si applicano le sanzioni previste di cui all'Art 21, comma 5, oltre alla sospensione dell'autorizzazione di cui all'art 19 del presente Disciplinare
- 2 La relazione annuale sulle attività svolte ed i libretti di cattura come indicato precedentemente per ogni attività svolta nell'AMP, devono essere consegnati alla sede del Parco Nazionale delle Cinque Terre, sito in Località Manarola, 19017 Riomaggiore (SP) – Ufficio Protocollo, oppure inviato via e-mail all'indirizzo: protocollo@parconazionale5terre.it.
- 3 L'inosservanza dell'obbligo di trasmissione della relazione e/o dei libretti di cattura di cui sopra, comporta il mancato rilascio di autorizzazioni e/o rinnovi per periodi successivi.
- 4 Il titolare dell'autorizzazione per lo svolgimento di attività di trasporto passeggeri e visite guidate, trasporto marittimo di linea, locazione e noleggio, visite guidate subacquee, riprese

fotografiche e televisive, ricerca scientifica, pesca ricreativa e sportiva pesca professionale, pesca turismo, attività didattiche e di divulgazione naturalistica, è tenuto a comunicare tempestivamente all'Ente eventuali variazioni relative alla propria sede legale, nonché qualsiasi modifica del proprio assetto societario o dell'attività oggetto di autorizzazione.

- 5 I titolari di autorizzazione per lo svolgimento attività di trasporto passeggeri e visite guidate, trasporto marittimo di linea, locazione e noleggio, visite guidate subacquee, e pesca turismo, attività didattiche e di divulgazione naturalistica, hanno l'obbligo di informare gli utenti del divieto di abbandono di qualsiasi rifiuto nell'area marina protetta.

Articolo 19- Sospensione e revoca dell'autorizzazione

- 1 Ad integrazione delle disposizioni di cui all'art. 37, comma 3 del REO, in caso di accertamento di violazione delle disposizioni previste dal D.M. istitutivo dell'Area Marina Protetta, dal REO e dal presente Disciplinare, sono immediatamente sospese le autorizzazioni rilasciate dall'Ente gestore, indipendentemente dall'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste dalle norme vigenti, secondo le seguenti modalità:
 - a. prima infrazione: sospensione autorizzazione per tre giorni solari e consecutivi;
 - b. seconda infrazione: sospensione autorizzazione per quindici giorni solari e consecutivi;
 - c. terza infrazione: sospensione autorizzazione per trenta giorni solari e consecutivi e valutazione eventuale diniego per l'anno successivo;
 - d. quarta infrazione: sospensione autorizzazione per sessanta giorni solari e consecutivi, e valutazione eventuale diniego per l'anno successivo;
 - e. ogni successiva infrazione: aggiunta di ulteriori trenta giorni per ogni infrazione commessa oltre a quanto stabilito alla quarta infrazione, e valutazione eventuale diniego per l'anno successivo;
 - f. eventuali manomissioni o inoperatività del trasponder AIS accertate durante l'esercizio dell'attività di noleggio /o locazione all'interno dell'AMP di cui all'Art 12, comma 8, comportano l'immediata sospensione dell'autorizzazione per trenta giorni solari e consecutivi; in caso di recidiva, l'autorizzazione rilasciata dall'Ente gestore è immediatamente revocata fino alla scadenza dell'anno di riferimento e non rinnovabile fino al raggiungimento dei dodici mesi dalla data del rilievo dell'infrazione.
- 2 In caso di accertamento di inosservanza del provvedimento di sospensione di cui al precedente comma, indipendentemente dall'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste dalle norme vigenti, l'autorizzazione rilasciata dall'Ente gestore è immediatamente revocata per l'anno in corso e non sarà consentito il rilascio di autorizzazioni e/o rinnovi per l'anno solare successivo.

Articolo 20 - Corrispettivi per le autorizzazioni e diritti di segreteria

- 1 Ad integrazione di quanto previsto all'art. 33 del REO, si applica per l'anno 2019 lo schema dei Corrispettivi e diritti di segreteria approvato dalla Deliberazione del Consiglio Direttivo n.26 del 30.11.2017.

Articolo 21 - Sanzioni

Ad integrazione di quanto previsto all'art. 37 del REO è disposto quanto segue.

- 1 Le infrazioni a norme e disposizioni previste dal D.M. istitutivo dell'Area Marina Protetta e del REO e del presente Disciplinare, sono sanzionate ai sensi dell'art. 30 comma 2 della legge

06.12.1991 n. 394. L'Ente gestore adotta le disposizioni di cui alla L. 689/81 e ss. mm. e ii. come specificato nel "Regolamento delle Sanzioni Amministrative", approvato con Deliberazione del Presidente n.41 del 02.07.2015 e successive modifiche ed integrazioni.

- 2 È costituito l'Ufficio Sanzioni e contenzioso presso la Sede Amministrativa dell'Ente gestore, competente per quanto previsto dalla vigente normativa.
- 3 Il Responsabile dell'Area Marina Protetta è individuato quale Responsabile dell'Ufficio, il quale potrà selezionare all'interno del personale già impiegato nella struttura amministrativa, le unità di supporto al funzionamento dell'Ufficio.
- 4 In caso di necessità l'Ente gestore si avvarrà di consulenza esterna di avvocato esperto in materia.
- 5 Nel caso in cui la violazione sia effettuata da soggetti durante lo svolgimento di attività commerciali quali trasporto passeggeri e visite guidate, trasporto marittimo di linea, locazione e noleggio, visite guidate subacquee, riprese fotografiche e televisive, ricerca scientifica, pesca professionale, pesca turismo, attività didattiche e di divulgazione naturalistica (ad esempio mancata esposizione del REO e del presente disciplinare presso le sedi operative), salvo che il fatto sia disciplinato diversamente o costituisca più grave infrazione, la violazione sarà contestata per lo svolgimento dell'attività commerciale.
- 6 Nel caso in cui la violazione sia effettuata in Zona B dell'area marina protetta l'importo minimo della sanzione è raddoppiato, salvo che il fatto sia disciplinato diversamente o costituisca più grave infrazione.
- 7 Nel caso in cui la violazione sia effettuata in Zona A dell'area marina protetta l'importo minimo della sanzione è triplicato, salvo che il fatto sia disciplinato diversamente o costituisca più grave infrazione.
- 8 Ad integrazione di quanto previsto all'art. 37 comma 5 del REO, l'entità delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni di cui al REO ed al presente Disciplinare, salvo che il fatto sia disciplinato diversamente o costituisca reato, è determinata entro i limiti di cui all'art. 30 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e ss.mm.ii. come riportato nella tabella seguente:

Tabella Sanzioni AMP "Cinque Terre" Rif. art. 21 Disciplinare integrativo 2019

VIOLAZIONE	Normativa AMP di Riferimento	Legge di riferimento	Sanzione prevista dalla legge di riferimento		Sanzione accessoria disposta dalSoggetto gestore
NAVIGAZIONE A MOTORE DOVE NON CONSENTITA	Decreto Istitutivo AMP D.M. 20.07.2011 Regolamento Esecuzione Organizzazione AMP D.M.24.02.2015 Regolamento di disciplina D.M. n.189 20.07.11	Art. 30 legge 394/91	Arresto fino a 6 mesi o Ammenda da 103,9 € a 12.911,42 € in violazione dell'art.19 comma 3	Sanzione Amministrativa da 25 € a 1.032 € in violazione delle disposizioni emanate dagli organismi di gestione delle aree protette	NON prevista
SVOLGIMENTO ATTIVITA' PUBBLICITARIE NON AUTORIZZATE		Art. 30 legge 394/91	Arresto fino a 6 mesi o Ammenda da 103,9 € a 12.911,42 € in violazione dell'art.19 comma 3	Sanzione Amministrativa da 50 € a 1.032 € in violazione delle disposizioni emanate dagli organismi di gestione delle aree protette	NON prevista

ALTERAZIONE DELL'AMBIENTE GEOFISICO, DISCARICA DI RIFIUTI		Art. 30 legge 394/91	Arresto fino a 6 mesi o Ammenda da 103,9 € a 12.911,42 € in violazione dell'art.19 comma 3	Sanzione Amministrativa da 400 € a 1.032 € in violazione delle disposizioni emanate dagli organismi di gestione delle aree protette	NON prevista
CATTURA, RACCOLTA, DANNEGGIAMENTO DI SPECIE ANIMALI, VEGETALI, ASPORTAZIONE DI MINERALI E REPERTI ARCHEOLOGICI		Art. 30 legge 394/91	Arresto fino a 6 mesi o Ammenda da 103,9 € a 12.911,42 € in violazione dell'art.19 comma 3	Sanzione Amministrativa da 200 € a 1.032 € in violazione delle disposizioni emanate dagli organismi di gestione delle aree protette	NON prevista
DISCARICA DI RIFIUTI SOLIDI E LIQUIDI		Art. 30 legge 394/91	Arresto fino a 6 mesi o Ammenda da 103,9 € a 12.911,42 € in violazione dell'art.19 comma 3	Sanzione Amministrativa da 300 € a 1.032 € in violazione delle disposizioni emanate dagli organismi di gestione delle aree protette	NON prevista
INTRODUZIONE DI ARMI ESPLOSIVI E OGNI ALTRO MEZZO DISTRUTTIVO E DI CATTURA		Art. 30 legge 394/91	Arresto fino a 6 mesi o Ammenda da 103,9 € a 12.911,42 € in violazione dell'art.19 comma 3	Sanzione Amministrativa da 100 € a 1.032 € in violazione delle disposizioni emanate dagli organismi di gestione delle aree protette	NON prevista
VIOLAZIONE	Normativa AMP di Riferimento	Legge di riferimento	Sanzione prevista dalla legge di riferimento		Sanzione accessoria disposta dal Soggetto gestore
Disciplina attività di RICERCA SCIENTIFICA Qualora il fatto costituisca reato, si applicano le sanzioni penali di cui all'art. 30, comma 1 legge 394/91	Regolamento Esecuzione Organizzazione Art. 12	Art. 30 legge 394/91	Sanzione Amministrativa da 25 € a 1.032 € in violazione delle disposizioni emanate dagli organismi di gestione delle aree protette		Revoca dell'autorizzazione ed eventuale segnalazione all'Autorità giudiziaria
Disciplina attività di RIPRESE FOTOGRAFICHE, CINEMATOGRAFICHE E TELEVISIVE Qualora il fatto costituisca reato, si applicano le sanzioni penali di cui all'art. 30, comma 1 legge 394/91	Regolamento Esecuzione Organizzazione Art. 13	Art. 30 legge 394/91	Sanzione Amministrativa da 25 € a 1.032 € in violazione delle disposizioni emanate dagli organismi di gestione delle aree protette		Revoca dell'autorizzazione ed eventuale segnalazione all'Autorità giudiziaria
Disciplina attività di BALNEAZIONE Qualora il fatto costituisca reato, si applicano le sanzioni penali di cui all'art. 30, comma 1 legge 394/91	Regolamento Esecuzione Organizzazione Art. 14	Art. 30 legge 394/91	Sanzione Amministrativa da 25 € a 1.032 € in violazione delle disposizioni emanate dagli organismi di gestione delle aree protette		Eventuale segnalazione all'Autorità giudiziaria
	Disciplinare integrativo AMP 2019 - Art. 4		Sanzione Amministrativa da 25 € a 1.032 € in violazione delle disposizioni emanate dagli organismi di gestione delle aree protette		

<p>Disciplina attività di NAVIGAZIONE DA DIPORTO</p> <p>Qualora il fatto costituisca reato, si applicano le sanzioni penali di cui all'art. 30, comma 1 legge 394/91</p>	<p>Regolamento Esecuzione Organizzazione Art. 15</p>	<p>Art. 30 legge 394/91</p>	<p>Sanzione Amministrativa da 25 € a 1.032 € in violazione delle disposizioni emanate dagli organismi di gestione delle aree protette</p>	<p>Eventuale segnalazione all'Autorità giudiziaria</p>
	<p>Disciplinare integrativo AMP 2019 - Art. 5</p>		<p>Sanzione Amministrativa in violazione delle disposizioni emanate dagli organismi di gestione delle aree protette da 25 € a 1.032 €</p>	
<p>Disciplina attività di ORMEGGIO</p> <p>Qualora il fatto costituisca reato, si applicano le sanzioni penali di cui all'art. 30, comma 1 legge 394/91</p>	<p>Regolamento Esecuzione Organizzazione Art.16</p>	<p>Art. 30 legge 394/91</p>	<p>Sanzione Amministrativa da 25 € a 1.032 € in violazione delle disposizioni emanate dagli organismi di gestione delle aree protette</p>	<p>Eventuale segnalazione all'Autorità giudiziaria</p>
	<p>Disciplinare integrativo AMP 2019 - Art. 6</p>		<p>Sanzione Amministrativa in violazione delle disposizioni emanate dagli organismi di gestione delle aree protette da 25 € a 1.032 €</p>	
<p>Disciplina attività di ANCORAGGIO</p> <p>Qualora il fatto costituisca reato, si applicano le sanzioni penali di cui all'art. 30, comma 1 legge 394/91</p>	<p>Regolamento Esecuzione Organizzazione Art.17</p>	<p>Art. 30 legge 394/91</p>	<p>Sanzione Amministrativa da 25 € a 1.032 € in violazione delle disposizioni emanate dagli organismi di gestione delle aree protette</p>	<p>Eventuale segnalazione all'Autorità giudiziaria</p>
	<p>Disciplinare integrativo AMP 2019 - Art. 7</p>		<p>Sanzione Amministrativa in violazione delle disposizioni emanate dagli organismi di gestione delle aree protette da 25 € a 1.032 €</p>	
<p>Disciplina attività di IMMERSIONI SUBACQUEE E IN APNEA</p> <p>Qualora il fatto costituisca reato, si applicano le sanzioni penali di cui all'art. 30, comma 1 legge 394/91</p>	<p>Regolamento Esecuzione Organizzazione Art. 18</p>	<p>Art. 30 legge 394/91</p>	<p>Sanzione Amministrativa da 25 € a 1.032 € in violazione delle disposizioni emanate dagli organismi di gestione delle aree protette</p>	<p>Revoca dell'autorizzazione ed eventuale segnalazione all'Autorità giudiziaria</p>
<p>Disciplina attività di VISITE GUIDATE SUBACQUEE E DIDATTICA SUB.</p> <p>Qualora il fatto costituisca reato, si applicano le sanzioni penali di cui all'art. 30, comma 1 legge 394/91</p>	<p>Regolamento Esecuzione Organizzazione Art.19</p>	<p>Art. 30 legge 394/91</p>	<p>Sanzione Amministrativa da 100 € a 1.032 € in violazione delle disposizioni emanate dagli organismi di gestione delle aree protette</p>	<p>Revoca dell'autorizzazione ed eventuale segnalazione all'Autorità giudiziaria</p>
	<p>Disciplinare integrativo AMP 2019 - Art. 12</p>		<p>Sanzione Amministrativa in violazione delle disposizioni emanate dagli organismi di gestione delle aree protette da 100€ a 1.032 €</p>	
<p>VIOLAZIONE</p>	<p>Normativa AMP di Riferimento</p>	<p>Legge di riferimento</p>	<p>Sanzione prevista dalla legge di riferimento</p>	<p>Sanzione accessoria disposta dal Soggetto gestore</p>

<p>Disciplina attività di ATTIVITA' DIDATTICHE E DIVULGAZIONE NATURALISTICA Qualora il fatto costituisca reato, si applicano le sanzioni penali di cui all'art. 30, comma 1 legge 394/91</p>	<p>Regolamento Esecuzione Organizzazione Art. 20</p>	<p>Art. 30 legge 394/91</p>	<p>Sanzione Amministrativa da 100 € a 1.032 € in violazione delle disposizioni emanate dagli organismi di gestione delle aree protette</p>	<p>Eventuale segnalazione all'Autorità giudiziaria</p>
	<p>Disciplinare integrativo AMP 2019 - Art. 13</p>		<p>Sanzione Amministrativa in violazione delle disposizioni emanate dagli organismi di gestione delle aree protette da 100€ a 1.032 €</p>	
<p>Disciplina attività di TRASPORTO PASSEGGERI E VISITE GUIDATE Qualora il fatto costituisca reato, si applicano le sanzioni penali di cui all'art. 30, comma 1 legge 394/91</p>	<p>Regolamento Esecuzione Organizzazione Art. 21</p>	<p>Art. 30 legge 394/91</p>	<p>Sanzione Amministrativa da 200 € a 1.032 € in violazione delle disposizioni emanate dagli organismi di gestione delle aree protette</p>	<p>Eventuale segnalazione all'Autorità giudiziaria</p>
	<p>Disciplinare integrativo AMP 2019 - Art. 10</p>		<p>Sanzione Amministrativa in violazione delle disposizioni emanate dagli organismi di gestione delle aree protette da 200€ a 1.032 €</p>	
<p>Disciplina attività di NOLEGGIO E LOCAZIONE DI UNITA' DA DIPORTO Qualora il fatto costituisca reato, si applicano le sanzioni penali di cui all'art. 30, comma 1 legge 394/91</p>	<p>Regolamento Esecuzione Organizzazione Art. 22</p>	<p>Art. 30 legge 394/91</p>	<p>Sanzione Amministrativa da 150 € a 1.032 € in violazione delle disposizioni emanate dagli organismi di gestione delle aree protette</p>	<p>Eventuale segnalazione all'Autorità giudiziaria</p>
	<p>Disciplinare integrativo AMP 2019 - Artt. 8 e 9</p>		<p>Sanzione Amministrativa in violazione delle disposizioni emanate dagli organismi di gestione delle aree protette da 150€ a 1.032 €</p>	
<p>Disciplina attività di TRASPORTO MARITTIMO DI LINEA Qualora il fatto costituisca reato, si applicano le sanzioni penali di cui all'art. 30, comma 1 legge 394/91</p>	<p>Regolamento Esecuzione Organizzazione Art. 23</p>	<p>Art. 30 legge 394/91</p>	<p>Sanzione Amministrativa da 200 € a 1.032 € in violazione delle disposizioni emanate dagli organismi di gestione delle aree protette</p>	<p>Eventuale segnalazione all'Autorità giudiziaria</p>
	<p>Disciplinare integrativo AMP 2019 - Art. 11</p>		<p>Sanzione Amministrativa in violazione delle disposizioni emanate dagli organismi di gestione delle aree protette da 200€ a 1.032 €</p>	
<p>Disciplina attività di WHALE - WATCHING Qualora il fatto costituisca reato, si applicano le sanzioni penali di cui all'art. 30, comma 1 legge 394/91</p>	<p>Regolamento Esecuzione Organizzazione Art. 24</p>	<p>Art. 30 legge 394/91</p>	<p>Sanzione Amministrativa da 25 € a 1.032 € in violazione delle disposizioni emanate dagli organismi di gestione delle aree protette</p>	<p>Eventuale segnalazione all'Autorità giudiziaria</p>
			<p>Sanzione Amministrativa in violazione delle disposizioni emanate dagli organismi di gestione delle aree protette da 25 € a 1.032 €</p>	
<p>Disciplina attività di PESCA PROFESSIONALE Qualora il fatto costituisca reato, si applicano le sanzioni penali di cui all'art. 30, comma 1 legge 394/91</p>	<p>Regolamento Esecuzione Organizzazione Art. 25</p>	<p>Art. 30 legge 394/91</p>	<p>Sanzione Amministrativa da 150 € a 1.032 € in violazione delle disposizioni emanate dagli organismi di gestione delle aree protette</p>	<p>Eventuale segnalazione all'Autorità giudiziaria</p>

	Disciplinare integrativo AMP 2019 - Art. 15		Sanzione Amministrativa in violazione delle disposizioni emanate dagli organismi di gestione delle aree protette da 150€ a 1.032 €		
Disciplina attività di PESCA RICREATIVA E SPORTIVA Qualora il fatto costituisca reato, si applicano le sanzioni penali di cui all'art. 30, comma 1 legge 394/91	Regolamento Esecuzione Organizzazione Art. 26	Art. 30 legge 394/91	Sanzione Amministrativa da 50 € a 1.032 € in violazione delle disposizioni emanate dagli organismi di gestione delle aree protette		Eventuale segnalazione all'Autorità giudiziaria
	Disciplinare integrativo AMP 2019 - Art. 15		Sanzione Amministrativa in violazione delle disposizioni emanate dagli organismi di gestione delle aree protette da 50€ a 1.032 €		
VIOLAZIONE	Normativa AMP di Riferimento	Legge di riferimento	Sanzione prevista dalla legge di riferimento		Sanzione accessoria disposta dal Soggetto gestore
MANCATO POSSESSO DELL'AUTORIZZAZIONE PER REVOCA O SOSPENSIONE DELLA MEDESIMA A SEGUITO DI RECIDIVA	Decreto istitutivo AMP D.M. 20.07.2011 Regolamento Esecuzione Organizzazione D.M. 24.02.2015 Disciplinare provvisorio AMP 2019	Art. 30 legge 394/91	Qualora il fatto costituisca reato, si applicano le sanzioni penali di cui all'art. 30, comma 1 legge 394/91	Sanzione Amministrativa da 200 € a 1.032 € in violazione delle disposizioni emanate dagli organismi di gestione delle aree protette	Eventuale segnalazione all'Autorità giudiziaria
UTILIZZO IMPROPRIO DELLA DOCUMENTAZIONE AUTORIZZATIVA	Regolamento Esecuzione Organizzazione D.M. 24.02.2015 Disciplinare provvisorio AMP 2019	Art. 30 legge 394/91	Qualora il fatto costituisca reato, si applicano le sanzioni penali di cui all'art. 30, comma 1 legge 394/91	Sanzione Amministrativa da 200 € a 1.032 € in violazione delle disposizioni emanate dagli organismi di gestione delle aree protette	Revoca dell'autorizzazione ed eventuale segnalazione all'Autorità giudiziaria
In materia di violazione delle attività di Pesca Professionale, Pescaturismo, Pesca Sportiva e Ricreativa, restano fatte salve le previsioni di cui al D.lgs. n°4 del 9 gennaio 2012, e successive modifiche.					
Ai sensi della Legge 689/81, art. 16, è ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.					
Ai sensi della Legge 689/81, art. 8, in caso di violazioni dello stesso dispositivo/norma, la sanzione applicata è quella prevista per la violazione più grave, aumentata del triplo.					
Ai sensi dell'art. 30 legge 394/91, chi esplica un comportamento recidivo soggiace alla sanzione prevista per la violazione, aumentata sino al doppio.					